

**Spett.le operatore economico**

**OGGETTO: condizioni contrattuali di "Trattativa Diretta" (TD) sul MePA, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di due sequenziatori di DNA appartenenti alla categoria NGS (*Next Generation Sequencing*) nell'ambito del progetto BIOTECH.**

Il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – intende svolgere una procedura ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite Trattativa Diretta (TD) sul MePA per l'affidamento della fornitura di due sequenziatori di DNA appartenenti alla categoria NGS (*Next Generation Sequencing*) nell'ambito del progetto BIOTECH.

**1. Stazione appaltante (SA):**

CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Via Po, 14 – 00198 Roma – c.f. 97231970589.

**2. Oggetto richiesto nel preventivo:**

Fornitura di due sequenziatori di DNA appartenenti alla categoria NGS (*Next Generation Sequencing*) e relativa garanzia di mesi 24 (ventiquattro) per ciascun macchinario, come meglio specificato nell'allegato capitolato tecnico (Allegato A).

**3. Caratteristiche Tecniche della fornitura:**

Contenute nel "Capitolato Tecnico" (Allegato A).

**4. Importo, decorrenza e durata affidamento:**

L'importo massimo per la fornitura richiesta posto a base della procedura è pari a € 180.000,00 IVA esclusa. In relazione al predetto importo, si richiede di formulare offerta migliorativa. Non sono stati rilevati rischi da interferenza per l'esecuzione dell'appalto, pertanto, i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00.

In caso di affidamento, il corrispettivo contrattuale si intenderà comprensivo delle spese di trasporto, consegna e messa in funzione dei macchinari al piano di ciascun laboratorio di ricerca.

La fornitura dei macchinari dovrà essere eseguita entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto.

**5. Condizioni e Requisiti di Partecipazione:**

Gli operatori economici che intendano contrarre con la PA devono possedere i seguenti requisiti generali:

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;

- insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Codesto operatore economico deve, altresì, essere in possesso dell'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per l'esercizio delle prestazioni in oggetto.

## **6. Termini e modalità per la presentazione del preventivo:**

Il prezzo offerto per la fornitura di cui al capitolato tecnico dovrà essere inferiore all'importo posto a base della procedura.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

L'offerta dovrà pervenire entro il termine indicato a sistema.

L'offerta migliorativa dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo.

Attraverso la presentazione della propria migliore offerta, l'operatore economico accetta tutte le disposizioni di cui alle presenti condizioni contrattuali di TD.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'affidamento, qualora l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, o non stipulare il contratto.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, annullare o non procedere all'affidamento dell'appalto richiesto, senza che l'operatore economico possa vantare alcun diritto al riguardo:

- in caso di preventivo non compatibile rispetto alla disponibilità di bilancio;
- qualora intervengano motivi di interesse pubblico o mutate esigenze che non rendano conveniente procedere.

## **7. Garanzia provvisoria e garanzia definitiva**

L'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, nelle forme e secondo le modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. La suddetta polizza dovrà essere di ammontare pari al 2% del prezzo posto a base della presente procedura e, pertanto, pari ad € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), salva la possibilità di ridurre tale importo nel caso in cui l'Operatore Economico si trovi in una delle ipotesi elencate all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nei casi di riduzione della garanzia, dovrà essere prodotta copia della/delle certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 oppure, in alternativa, dovrà essere fornita la dichiarazione con cui l'Operatore Economico attesti il possesso della predetta certificazione, indicando l'organismo emittente, la data di rilascio e quella di scadenza.

L'offerta deve essere corredata dall'**impegno** di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. garanzia definitiva), in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Prima della stipula del contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario deve costituire la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il

ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (da intendersi sommato all'aumento di cui al precedente periodo). L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nelle ipotesi di cui al predetto art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

#### **8. Pagamento contributo ANAC**

L'Operatore Economico deve effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) e allegare la relativa ricevuta all'atto della presentazione dell'offerta.

#### **9. Documentazione da allegare sulla piattaforma MePA, in sede di presentazione di preventivo:**

- offerta economica dell'operatore economico, riferita alle puntuali prestazioni di cui al capitolato tecnico, che, in caso di accettazione da parte della SA, costituirà parte integrante delle presenti condizioni contrattuali;
- le presenti condizioni contrattuali, sottoscritte digitalmente per accettazione, che disciplinano pattiziamente il rapporto in ogni sua parte, ad esclusione della parte economica, che sarà regolamentata dall'offerta presentata dall'operatore economico (qualora accettata dalla SA);
- espressa accettazione di specifiche condizioni contrattuali, sottoscritte digitalmente per accettazione (allegato D);
- All. B - Mod.1 da compilarsi e sottoscrivere digitalmente, con allegazione del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- eventuale All. B - Mod. 1bis, da compilarsi e sottoscrivere digitalmente solo ove ricorrano i presupposti;
- eventuale All. B - Mod. 1ter, da compilarsi e sottoscrivere digitalmente solo ove ricorrano i presupposti;
- eventuale All. B - Mod. 1quater, da compilarsi e sottoscrivere digitalmente solo ove ricorrano i presupposti;
- Patto di integrità compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'avente titolo (allegato C);
- garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente dal soggetto garante, presentata secondo le modalità di cui al paragrafo 7 del presente atto;
- eventuali certificazioni a dimostrazione della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, ove ricorrano i presupposti;
- quietanza dell'avvenuto pagamento di € 20,00 (euro venti/00) dovuto all'ANAC, di cui al paragrafo 8 del presente atto.

#### **10. Stipula del contratto**

Le presenti condizioni contrattuali di trattativa diretta, il documento di approvazione specifica di clausole e il capitolato tecnico costituiranno allegati al contratto elettronico generato sulla piattaforma MePA.

#### **11. Modalità di Pagamento, fatturazione elettronica e spese contrattuali:**

A fronte della fornitura di cui in oggetto, il Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) e il Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) corrisponderanno, al Fornitore, nella misura del 50% cadauno, il compenso spettante. Con il pagamento del

corrispettivo si intendono interamente compensate dai predetti Centri CREA tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto affidato e qualunque altro onere connesso.

La fatturazione e il pagamento saranno posticipati e avverranno a seguito di positiva attestazione della fornitura resa.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC, che dovrà essere regolare e di ogni altra documentazione e/o controllo richiesta/o dalla legge in materia (regolare esecuzione). Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della certificazione di regolare esecuzione.

Nel caso di fattura o documento equivalente, trasmesso in epoca successiva alla predetta data di regolare esecuzione, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il saggio di interessi sarà calcolato nella misura prevista dal D. Lgs. n. 192/2012. L'appaltatore non potrà pretendere interessi per il ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Al pagamento potrà essere applicata una commissione bancaria di € 3,50 per bonifici effettuati su filiali della BNL, mentre la commissione bancaria sarà di € 4,50 in caso di bonifici indirizzati a filiali di altre banche.

Ai fini del pagamento, si comunica che le **fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico** secondo le specifiche di cui al DM 55/2013.

**Il Crea fa presente che il fornitore dovrà emettere due distinte fatture elettroniche ciascuna indirizzata al Centro di ricerca in cui sarà consegnato il macchinario.** Allo scopo, l'Ente comunica i dati necessari per gli adempimenti relativi alla corretta fatturazione elettronica:

- il codice IPA del Centro di Genomica e Bioinformatica è il seguente: **4RWXTD**;
- il codice IPA del Centro di Cerealicoltura e Colture Industriali è il seguente: **RXU8PQ**;
- Codice CIG: **74362771E9**

Il numero degli impegni verrà comunicato successivamente, prima dell'emissione delle fatture. Si precisa che il CREA è un Ente di ricerca e che ad esso **si applica il regime dello split payment** (scissione dei pagamenti), introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 ed esteso, a decorrere dal 1 luglio 2017, a tutte le PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009 dall'art. 1 del D. L. n. 50/2017.

L'Operatore Economico eventualmente affidatario dovrà indicare che l'operazione è soggetta alla "*scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72*". Pertanto, i pagamenti saranno effettuati al netto dell'IVA ed il versamento dell'imposta sarà eseguito dal CREA direttamente all'erario, come previsto dalla normativa.

L'operatore economico sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l'Ente è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. Si fanno salve le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 e s.m.i., recante disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L'operatore economico non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 16 bis del RD 2440/1923, riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l'eventuale registrazione in caso d'uso, nonché ogni onere fiscale presente o futuro riguardante la stipulazione del contratto e sue consequenziali senza diritto di rivalsa.

Il Contratto e i suoi allegati sono assoggettati ad imposta di bollo come disciplinata e quantificata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., ammontante ad euro 16 ogni 4 facciate del contratto, compresi gli allegati che ne formano parte integrante. L'imposta di bollo dovrà essere versata utilizzando il **modello F24** (indicando il **codice tributo 2501**) e sarà calcolata sul numero di pagine costituenti i seguenti atti: contratto generato dal MePA, condizioni contrattuali di trattativa diretta e documento di approvazione specifica di clausole.

## 12. Tracciabilità dei Flussi Finanziari:

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché quelli previsti dalle Determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac).

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. l'appalto in oggetto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8 e 9 bis del medesimo art. 3.

L'operatore economico si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

## 13. Chiarimenti su compilazione "Modello Autodichiarazione":

Il "Modello di Autodichiarazione", predisposto secondo il fac-simile di cui all'**All. B mod. 1**, dovrà essere sottoscritto digitalmente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore del legale rappresentante. In tale ultima ipotesi, dovrà essere allegata anche la relativa procura, in originale o copia autenticata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del procuratore.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere presentate e sottoscritte da tutti i soggetti elencati e previsti dal comma 3 del medesimo articolo (allegando la dichiarazione secondo il fac simile **All. B mod 1 bis**), e precisamente:

Impresa individuale	1. il titolare 2. il direttore tecnico
Società in nome collettivo	1. i soci 2. il direttore tecnico
Società in accomandita semplice	1. i soci accomandatari 2. il direttore tecnico
Altri tipi di Società	1. i membri del CdA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 2. i soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo 3. il direttore tecnico 4. il socio unico persona fisica 5. socio persona fisica di maggioranza in caso 6. di società con meno di quattro soci *

\* N.B. In relazione all'espressione socio di maggioranza si precisa che nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, i dati identificativi devono essere indicati per entrambi i soci e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i soci.

Ciascuno dei suddetti soggetti dovrà allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.

La dichiarazione dovrà essere rilasciata sia se di tenore positivo (nel qual caso il rappresentante legale dovrà indicare i provvedimenti adottati dalla Società tesi a dissociarsi dalle condotte penalmente sanzionate) che negativo.

Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura, i medesimi dovranno compilare e sottoscrivere l'autodichiarazione, secondo il fac simile **all. B mod. 1 ter.**

È comunque ammesso, con riguardo ai soggetti cessati e a quelli elencati all'art. 80 c. 3, che il legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. In tal caso andrà compilata e sottoscritta digitalmente apposita autodichiarazione, con allegazione del documento di riconoscimento, secondo il modello **all. B mod. 1 quater.**

In tal caso devono essere nominativamente indicati i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione, unitamente alle generalità complete di questi ultimi, per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le necessarie verifiche di legge.

#### **14. Risoluzione, recesso e penali:**

Il CREA ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. nel caso in cui l'operatore economico:

- ceda il contratto;
- proceda al subappalto;
- senza giustificati motivi addotti e accolti dalla SA, risulti inadempiente o non adempia correttamente a quanto disposto nel presente atto;
- nel caso la società venga dichiarata fallita, ovvero in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico della società.

Nelle ipotesi sopra indicate, il CREA provvederà ad inviare una diffida a mezzo lettera raccomandata e, in caso di perdurante inosservanza, il contratto si intenderà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 1454 cc. La risoluzione del contratto non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali nelle quali la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

In ogni caso, si conviene che il CREA senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1546 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla società con raccomandata A/R o PEC, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti dichiarati in sede di offerta.

In caso di risoluzione del contratto, il CREA ha diritto di affidare a terzi l'appalto o la parte rimanente di questo, in danno della società. Alla società verranno addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. In caso di risoluzione del contratto, la società si impegna sin da ora a fornire al CREA tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi a dare esecuzione alle attività oggetto del contratto. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente atto, il CREA potrà valutare discrezionalmente se accettare o meno le giustificazioni addotte dalla società.

In caso di ritardo nell'inadempimento non giustificato dalla effettiva sussistenza di cause di forza maggiore, l'Ente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'applicazione delle penalità stabilite come segue: all'atto del pagamento verrà effettuata una decurtazione



giornaliera a titolo di penale nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, sull'importo da corrisondersi per l'appalto richiesto.

Il CREA si riserva la possibilità di risolvere il contratto al raggiungimento della quota di penale pari al 10% dell'importo della prestazione.

E' fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale danno.

L'Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, mediante lettera raccomandata o PEC.

In caso di recesso, il CREA rimborserà alla società le eventuali spese sostenute e impegnate in base al contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso e corrisponderà il compenso relativo alla prestazione svolta.

#### **15. Responsabile Unico del Procedimento (RUP):**

Dr. Luigi Cattivelli – Direttore del Centro di Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) – tel. 0523.983758 -, e-mail: [luigi.cattivelli@crea.gov.it](mailto:luigi.cattivelli@crea.gov.it).

#### **16. Richiesta di informazioni:**

In relazione alla presente TD è possibile ottenere chiarimenti. I quesiti scritti dovranno essere inoltrati al RUP al sopraindicato recapito e-mail e, contestualmente, al seguente indirizzo e-mail: [negoziabile@crea.gov.it](mailto:negoziabile@crea.gov.it). **L'oggetto della richiesta di chiarimenti deve riportare: "Richiesta chiarimenti fornitura sequenziatori".**

Le risposte verranno inoltrate con la medesima modalità all'indirizzo e-mail che l'operatore economico indicherà nella richiesta chiarimenti.

#### **17. Codice di condotta e patto di integrità:**

L'Operatore economico ha l'obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a tutti i propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.P.R. n. 62/2013.

L'operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione dell'appalto, il patto di integrità, sottoscritto dalle parti, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del CREA approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali e reperibile al seguente link: <http://trasparenza.crea.gov.it/?q=node/30>, che integra il "Codice generale", di cui sopra, a cui fa espresso rinvio, nell'osservanza di quanto stabilito nella delibera n. 75/2013 dell'A.N.AC.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di anticorruzione, si richiede l'accettazione e la firma dell'Allegato C "Patto di integrità".

#### **18. Trattamento Dati e Riservatezza:**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti degli operatori economici sono trattati dal CREA esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

L'affidatario, a sua volta, si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione ed eventuali informazioni eventualmente fornite dal CREA necessarie per l'adempimento del contratto.

L'affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L'affidatario si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al CREA per fini estranei all'adempimento del contratto medesimo.

#### **19. Ulteriori Informazioni:**

Tutte le informazioni necessarie alla presentazione di eventuali ricorsi possono essere richieste al CREA-Ufficio Affari legali DA4, tel.: 06.47836223, fax: 06.47836437; e-mail: [contenzioso@crea.gov.it](mailto:contenzioso@crea.gov.it). Il CREA inviterà, se necessario, i soggetti proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato.

Nessun compenso verrà riconosciuto per lo studio e la compilazione delle offerte che non saranno restituite e resteranno di proprietà del CREA.

#### **20. Controversie:**

Per ogni controversia inerente alle presenti condizioni contrattuali, anche in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente è quello di Roma.

#### **21. Rinvio:**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia a quanto prescritto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia per il presente appalto e alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della PA (MePA), ivi compresi tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

**F.to**  
**Il Direttore Generale f.f.**  
**Dr.ssa Ida MARANDOLA**

Allegati:

- A) Capitolato Tecnico;
- B) Modello di istanza e autodichiarazione a cura del firmatario dell'istanza (mod. 1), dichiarazione resa personalmente da soggetti di cui all'art. 80 c.3 D.lgs. 50/16 (mod. 1bis), dichiarazione resa personalmente dai soggetti cessati (mod.1ter), dichiarazione resa da firmatario dell'istanza per i soggetti ex art. 80 c.3 e per i cessati dalla carica (mod.1 quater);
- C) Patto di Integrità;
- D) Espressa accettazione condizioni contrattuali specifiche di trattativa.

Per accettazione  
l'Operatore economico  
(P. IVA \_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_